

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.125 DEL 08/02/2016

PERSONALE

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL

DOTT.SSA GIOVANNA PUZZI

(firma digitale apposta)

OGGETTO: Risoluzione del rapporto di lavoro per limite massimo di età ordinamentale dal 01/06/16 del Dirigente Medico Dott. Casalloni Giovanni.

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 08/02/2016	Al 23/02/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

- Visto** il fascicolo personale del Dott. Casalloni Giovanni, nato ad Olbia il 06/05/51, dipendente di questa A.S.L. n.2 di Olbia dal 16/11/81, con la qualifica di Dirigente Medico con incarico di direzione della struttura semplice di assistenza integrata;
- Accertato** che il dipendente sunnominato alla data del 06/05/16 compirà 65 anni, limite di età ordinamentale previsto dall'art. 53 del D.P.R. n. 761/79 e dagli artt. 1e 5 del D.Lvo. 30/12/92 n. 503;
- Atteso** che l'art. 24, comma 3, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito in Legge 22/12/2011 n. 214, stabilisce che il lavoratore in possesso entro il 31/12/11 dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa previgente al D.L. 201/11, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione di pensione secondo tale normativa;
- Visto**
- l'art. 2, comma 4, del D.L. n. 101/13 convertito in Legge 30/10/13 n. 125 che interpreta l'art. 24, comma 3, primo periodo, del D.L. 201/11, nel senso che il conseguimento da parte di un pubblico dipendente di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31/12/11, comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e di decorrenza previgente rispetto all'entrata in vigore del predetto art. 24;
 - l'art.2, comma 5, del suddetto D.L. 101/13, il quale interpreta l'art. 24, comma 3 del succitato art. 24 del D.L. 201/11, nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite di età ordinamentale vigente alla data di entrata in vigore del D.L. 201/11 non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per il conseguimento della prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata;
- Considerato** che il dipendente Casalloni Giovanni alla data del 31/12/11 maturava 36 anni, 6 mesi, e 22 giorni, di contribuzione e 60 anni, 7 mesi e 24 giorni di età anagrafica ed era quindi in possesso dei requisiti richiesti (c.d. quota 96) per il diritto all'accesso al trattamento di pensione di anzianità;
- Atteso** che ai sensi dell'art. 35 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 05/12/96, la risoluzione del rapporto di lavoro opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età;
- Ritenuto** pertanto di dover collocare a riposo per raggiunti limiti di età ordinamentale il Dott. Casalloni Giovanni a decorrere dal 01/06/16;
- Preso atto** che il dipendente alla data del 31/05/16, ultimo giorno di servizio, avrà maturato un'anzianità contributiva, compreso il riscatto di laurea, la maggiorazione prevista dall'art. 80 della L. 388/2000 ed il servizio militare, pari a 42 anni, 2 mesi e 12 giorni e che sarà quindi in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 21/12/07 n. 247 e della Legge 08/03/68 n. 152, per essere ammesso al trattamento di quiescenza e previdenza;

Visti: il D.Lgs.30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
la deliberazione n. 1056 del 11/09/15” deleghe ed atti dei dirigenti aziendali”;

Per i motivi sopra esposti;

DETERMINA

- Di risolvere, con decorrenza 01/06/16, il rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età ordinamentale del Dott. Casalloni Giovanni, nato ad Olbia il 06/05/51, dipendente di questa A.S.L. n. 2 di Olbia in qualità di Dirigente Medico con incarico di direzione della struttura semplice di assistenza integrata;
- Di ammettere lo stesso al trattamento di previdenza e quiescenza dal 01/06/2016 (ultimo giorno di lavoro 31/05//2016).

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
(Dott.ssa Giovanna Puzzi)**

Il Responsabile del procedimento: M.Liliana Di Fede
Il Dirigente: M.Maddalena Tondini